# ASSOCIAZIONE CULTURALE «FENICE ADELFIA»

**STATUTO**

Adelfia (BA), Puglia – 2026

Versione pubblica — dati anagrafici, indirizzo di sede e numero dei soci fondatori omessi per tutela della privacy

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Culturale denominata «FENICE ADELFIA» (di seguito «l'Associazione»), retta dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dalle norme vigenti in materia di associazionismo culturale.

La sede legale è stabilita nel Comune di Adelfia (BA). La sede potrà essere trasferita, anche in altro indirizzo o Comune, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sedi operative o sezioni distaccate in altri Comuni, con delibera del Consiglio Direttivo.

### Art. 2 – Natura giuridica e durata

L'Associazione è un ente a carattere volontario, apartitico e aconfessionale, senza scopo di lucro, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto.

### Art. 3 – Valori fondanti

L'Associazione promuove la cultura della birra artigianale come patrimonio enogastronomico, valorizza le tradizioni brassicole locali e favorisce la coesione sociale attraverso momenti di condivisione, conoscenza e convivialità. I soci si ispirano ai principi di solidarietà, inclusività, sostenibilità e rispetto per il territorio pugliese.

## TITOLO II – SCOPO E ATTIVITÀ

### Art. 4 – Scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, valorizzare e diffondere la cultura della birra artigianale nel territorio di Adelfia e della Puglia, nell'interesse della comunità e in favore dello sviluppo culturale, educativo e socio-aggregativo del territorio.

### Art. 5 – Attività

Per il perseguimento dello scopo, l'Associazione svolge in particolare le seguenti attività:

- organizzazione di eventi degustazione, festival, sagre e manifestazioni enogastronomiche a carattere culturale e ricreativo;
- progettazione e conduzione di workshop, corsi formativi e seminari sull'arte brassicola, sulle materie prime (malto, luppolo, lieviti, acqua) e sulle tecniche di produzione artigianale;
- promozione della birra artigianale locale come elemento identitario del territorio pugliese, anche in collaborazione con altri produttori, associazioni e istituzioni;
- partecipazione a fiere, mercati, rassegne gastronomiche ed eventi pubblici nel Comune di Adelfia e nei Comuni limitrofi;
- attività amatoriale e associativa legata alla produzione brassicola per finalità educative, dimostrative e di promozione culturale, nel rispetto della normativa vigente;
- attività editoriale, comunicativa e divulgativa (blog, social media, newsletter, pubblicazioni) finalizzata alla diffusione della cultura brassicola;
- promozione di reti e scambi con altre associazioni di homebrewing, enti culturali e realtà territoriali a livello locale, nazionale ed europeo;
- iniziative di educazione al consumo consapevole e responsabile di bevande alcoliche, con particolare attenzione alle fasce giovanili.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle finalità principali e nel rispetto della normativa vigente.

## TITOLO III – SOCI

### Art. 6 – Categorie di soci

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- **Soci Fondatori**: i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
- **Soci Ordinari**: persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e presentano domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.
- **Soci Onorari**: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione o della cultura brassicola. Sono designati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

### Art. 7 – Ammissione

L'ammissione a socio ordinario avviene su domanda scritta presentata al Consiglio Direttivo, corredata dall'impegno a rispettare il presente Statuto e le delibere associative. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni. In caso di rigetto, motivato, il richiedente può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.

### Art. 8 – Diritti dei soci

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione di essere iscritti da almeno tre mesi;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti, se maggiorenni;

- accedere alle informazioni sulle attività e sulla gestione economica dell'Associazione;
- presentare proposte, mozioni e ricorsi agli organi competenti.

Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso, neppure in ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

### Art. 9 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi associativi;
- versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare attivamente alla vita associativa e agli eventi programmati;
- promuovere un consumo responsabile e consapevole di bevande alcoliche;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri soci, dei collaboratori e del pubblico.

### Art. 10 – Quota associativa

La quota associativa annuale è fissata in € 20,00 (venti/00), comprensiva di un gadget associativo le cui caratteristiche saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. L'importo potrà essere aggiornato dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio di ogni anno sociale. La quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è rivalutabile e non è rimborsabile. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

### Art. 11 – Sanzioni disciplinari e perdita della qualità di socio

In caso di violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle delibere associative, il Consiglio Direttivo applica, in via graduale e proporzionata alla gravità del fatto, le seguenti sanzioni: richiamo scritto; diffida; esclusione. Il richiamo e la diffida sono adottati per violazioni di minore gravità; l'esclusione è riservata ai casi di violazioni gravi o di reiterazione delle condotte già sanzionate.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti interni o per comportamenti lesivi dell'onore o dell'immagine dell'Associazione;
- decesso.

Il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Fino alla pronuncia dell'Assemblea, l'esclusione è sospesa.

## TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

### Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

### Art. 13 – Assemblea dei Soci – Composizione e convocazione

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La convocazione è comunicata ai soci con almeno quindici giorni di preavviso, mediante avviso scritto (anche a mezzo e-mail o messaggio su piattaforme digitali), con indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno.

All'apertura di ciascuna seduta, l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario di seduta, incaricati di sottoscrivere il relativo verbale.

### Art. 14 – Assemblea dei Soci – Delibere

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo le materie per le quali lo Statuto richiede una maggioranza qualificata. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta a un altro socio; ciascun socio non può detenere più di due deleghe.

### Art. 15 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva le modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera in merito all'esclusione di soci, in caso di ricorso;
- ratifica i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo o dai soci.

### Art. 16 – Consiglio Direttivo – Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni.

Il primo Consiglio Direttivo è costituito, per acclamazione, contestualmente all'atto costitutivo, con i soci fondatori nelle seguenti cariche: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede alla cooptazione, con ratifica alla prima Assemblea utile.

### Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- attua le delibere dell'Assemblea e gestisce le attività ordinarie e straordinarie;
- determina le quote associative annuali;

- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione e sull'esclusione dei soci;
- stipula contratti e convenzioni in nome dell'Associazione;
- predispone i regolamenti interni;
- pianifica e organizza eventi, manifestazioni e workshop;
- delibera l'apertura di conti correnti e gestisce la tesoreria.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### Art. 18 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. Dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere revocato con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza assoluta.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- firma gli atti e i contratti deliberati dal Consiglio;
- sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, con ratifica nella prima seduta utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

### Art. 19 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario è responsabile della verbalizzazione delle sedute e della tenuta del libro soci. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria e contabile dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per conto dell'Associazione.

## TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO

### Art. 20 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative annuali;
- contributi, donazioni ed erogazioni liberali di soci e terzi;
- contributi di enti pubblici e privati, bandi e finanziamenti;
- proventi da attività istituzionali e da attività secondarie e strumentali;
- proventi da eventi, workshop e vendita di prodotti associativi, in conformità alla normativa vigente;
- lasciti e donazioni;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

### Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, ai fondatori, ai lavoratori e ai collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

### Art. 22 – Bilancio

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di ogni associato che intenda consultarli.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, individuata dall'Assemblea.

### Art. 24 – Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti interni per disciplinare le modalità operative dell'Associazione, la gestione degli eventi, le procedure di ammissione, le norme di comportamento e ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Statuto. I regolamenti non possono contrastare con le norme statutarie.

### Art. 25 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

### Art. 26 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e delle normative vigenti in materia.

Il presente Statuto, composto di ventisei articoli, è stato approvato e sottoscritto in originale dai soci fondatori in Adelfia (BA). L'originale firmato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, è conservato agli atti dell'Associazione.